



BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - opere edili. Secondo i CAM (23/06/2022).

Importo lavori a base di gara € 154.000,00 (IVA esclusa)

Importo oneri sicurezza € 2.509,76

Importo soggetto a ribasso € 151.490,24.

Determinazione a contrattare n. 2026/86/0082 del 09/02/26 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato (reperibile sul sito <http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti>)

Progetto validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 20/11/2025.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. BA78CE1472

CUP (Codice Unico Progetto) n. H92H24000740004

CPV 45212290-5

Codice opera: LLPP EDP 2025/034

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA.....	1
PREMESSE.....	2
1. PIATTAFORMA.....	3
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	4
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2. CHIARIMENTI.....	6
2.3. COMUNICAZIONI.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO.....	6
3.1. TERMINE DI ESECUZIONE.....	7
3.2. REVISIONE PREZZI.....	7
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	11
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	11
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE.....	11
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	11
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	12
7. AVVALIMENTO.....	12
8. SUBAPPALTO.....	13
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	13
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
11. SOPRALLUOGO.....	14
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	14
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	14

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	16
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	17
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	18
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	19
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	19
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	20
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	20
16. OFFERTA TECNICA.....	23
17. OFFERTA ECONOMICA.....	23
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	24
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	24
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	24
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	24
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	27
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	27
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	27
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	28
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	28
29. ALTRE INFORMAZIONI.....	30

PREMESSE

Con determinazione n. 2026/86/0082 del 09/02/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - opere edili, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 23/06/2022 e richiamati espressamente nella documentazione tecnica - elaborato "APPR_1_rel_gen - relazione tecnica illustrativa, relazione cam e quadro economico" relativo ai CAM.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD della Regione Lombardia (ARIA spa-SINTEL) e, pertanto, gli operatori economici interessati, per partecipare alla procedura aperta, dovranno accreditarsi alla citata PAD SINTEL <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

Accedendo dal link sopraindicato sarà possibile anche visualizzare e scaricare le "guide e manuali utente" che recano le informazioni utili per le operazioni di cui sopra. Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari; il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio del Comune di Padova (codice NUTS ITH36).

CUI 00644060287202500046

Il Responsabile unico del progetto è ing. Claudio Rossi del Settore Lavori Pubblici via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova, referente ing. Claudio Rossi - pec: ediliziapubblica@pec.comune.padova.it.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD SINTEL".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.comune.padova.it/atti-e-documenti-riferiti-ciascuna-procedura>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel

documenti inseriti all'interno della sezione "Guide e manuali" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate esclusivamente mediante ARIA s.p.a. al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) elaborati progettuali (comprensivi di capitolato speciale, computo metrico estimativo e schema di contratto);
- d) schema di domanda di partecipazione (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 1** al presente disciplinare di gara) con relative dichiarazioni integrative di cui all'**allegato A alla domanda** medesima;
- e) documento di gara unico europeo;
- f) dichiarazione relativa al titolare effettivo (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 2** al presente disciplinare di gara);
- g) dichiarazione composizione raggruppamenti o altri soggetti associati (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 3** al presente disciplinare di gara);
- h) dichiarazione di subappalto (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 4** al presente disciplinare di gara);
- i) tabella costo della manodopera (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 5** al presente disciplinare);
- j) istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>;
- k) Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, perfezionato in data 9 ottobre 2025 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2025/0725 del 02/12/2025), reperibile al link https://www.regione.veneto.it/documents/10136/13816557/Protocollo_legalita_DGR_721_2025_Firmato_signed.pdf/bea11e6b-ff14-4a59-8c2c-29a757e6e954

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.comune.padova.it/node/100914>

e sulla PAD ARIA - SINTEL.

In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti denominata “Comunicazioni procedura”, presente sulla PAD Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione “Documentazione di gara” nell’interfaccia “Dettaglio” e sul sito istituzionale <https://www.comune.padova.it/node/100914>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, come stabilito dal Responsabile Unico del Progetto, (si veda determinazione a contrattare citata nelle premesse) in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all’art. 58 del D. Lgs. 36/2023 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali/quantitativi stante la natura unitaria dell’intervento e la stretta interconnessione delle lavorazioni previste, e in ogni caso sia in relazione all’entità dell’appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla

vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (definite dall'art. 1, lett o) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023), e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 58 sopra citato, norma che per sua natura appare logicamente applicabile ad affidamenti di importo più rilevante di quello in questione.

Tabella 1

n.	Categoria lavori	P (prevalente) S (scorporabile)	Importo
1	OG01	P	154.000,00
A) Importo a base di gara			151.490,24
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			2.509,76
A) + B) Importo complessivo			154.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 58.042,60.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Si richiama in merito il parere n. 2154/2023 del MIT e la deliberazione ANAC 528 del 15.11.2023.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: F012, F015, F018 - Codice Ateco: 41.00.00.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri.

3.1. TERMINE DI ESECUZIONE

N. 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire (art. 60 D.Lgs. 36/2023).

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 184.800,00, al netto di Iva, così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo (A+B)	154.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (oneri compresi)	30.800,00
Valore globale stimato (tenuto conto dell'opzione del quinto in aumento)	184.800,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve

- obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In esecuzione del comunicato del presidente ANAC in data 17 gennaio 2023, con riferimento all'iscrizione alla white list di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12, l'esecutore delle prestazioni in appalto rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12, dovrà dichiarare di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016 nonché delibera ANAC n. 1071 del 14.11.2018). Qualora le prestazioni in argomento non siano eseguite dall'appaltatore, dovranno essere subappaltate ad operatore economico in regola con il disposto di cui al citato art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed è, quindi, necessario prevederlo nella dichiarazione di subappalto da prodursi in sede di partecipazione alla presente procedura).

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità richiamato puntualmente al precedente 2.1.. La mancata accettazione e il mancato rispetto delle clausole del Protocollo di legalità costituiscono causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto (art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011).

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al DM 3 giugno 2014, n. 120, per la categoria 2-bis, per l'esecuzione dell'attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti descritta in capitolato. Qualora le prestazioni in argomento non siano eseguite dall'appaltatore, dovranno essere subappaltate ad operatore economico in possesso del requisito (ed è, quindi, necessario prevederlo nella dichiarazione di subappalto da prodursi in sede di partecipazione alla presente procedura).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in relazione alla categoria ed all'importo sopra precisato.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al DM 3 giugno 2014, n. 120, per la categoria 2-bis di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal componente (o dai componenti) che eseguirà (che eseguiranno) la relativa prestazione (attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti).

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I requisiti devono essere posseduti a norma dell'art. 30 dell'allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti ai sensi dell'art. 67, c. 3 del D.Lgs. 36/2023.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, si applica quanto disposto dall'art. 67 del codice medesimo.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine

di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, c.2, D.Lgs. 36/2023 i contratti di subappalto dovranno essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una quota inferiore al 20% dandone adeguata motivazione, secondo quanto specificato nella disposizione normativa sopra richiamata.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3.. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, nel caso in cui sorgesse la necessità di assumere nuovo personale relativamente al presente appalto:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile; si rinvia alla determina a contrattare citata in premessa per la motivazione della diversa percentuale prevista per l'occupazione femminile rispetto quella prevista per l'occupazione maschile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 53, c. 1 DLgs n. 36/2023, **non** è richiesta la garanzia provvisoria (Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27/2/2025 n. 3276).

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del 23/03/2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1..

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 Mbyte per singolo file. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 150 Mbyte. Nel caso di invio di comunicazioni tramite la PAD, le dimensioni massime dei file

allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, la PAD Sintel supporta firme digitali generate nei formati PAdES, CAdES. Questa tipologia di firma digitale è solitamente distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m). Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel".

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1. e nei documenti inseriti all'interno della sezione "Guide e manuali" scaricabili dalla PAD SINTEL, parimenti richiamati al citato articolo 1., di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13..

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9. del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo eventuale allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione sottoscritta digitalmente come previsto al punto 15.1:

- 1) domanda di partecipazione (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 1** al presente disciplinare) e le dichiarazioni integrative (redatte preferibilmente secondo il **modello allegato A** alla domanda di partecipazione). Le dichiarazioni integrative dovranno essere prodotte da ciascun operatore economico (singolo o associato) e, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b, c, d, D.lgs. 36/23 sia da consorzio, sia dalle consorziate designate quali esecutrici, sia dalle consorziate che prestano i requisiti;
- 2) DGUE (dovrà essere prodotto da ciascun operatore economico singolo o associato e, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b, c, d, D.lgs. 36/23 sia da consorzio, sia dalle consorziate designate quali esecutrici, sia dalle consorziate che prestano i requisiti). Si invita a consultare il manuale "E-DGUE - CREAZIONE RESPONSE" presente in piattaforma a supporto degli operatori economici. Poiché oltre al eDGUE Reponse in formato .xml, l'operatore economico può scaricare anche il file in formato .pdf, si chiede di produrre, a titolo di collaborazione con la Stazione appaltante, anche il file in formato .pdf firmato digitalmente, per agevolare la Stazione appaltante nella più rapida lettura di detto documento;
- 3) dichiarazione relativa al titolare effettivo (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 2** al presente disciplinare di gara); dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico (singolo o associato) e, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b, c, d, D.lgs. 36/23 sia da consorzio, sia dalle consorziate designate quali esecutrici, sia dalle consorziate che prestano i requisiti;
- 4) dichiarazione composizione raggruppamenti e altri soggetti associati (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 3** al presente disciplinare di gara);
- 5) dichiarazione di subappalto (da redigersi preferibilmente secondo il **modello allegato 4** al presente disciplinare di gara, predisposto al fine di agevolare i concorrenti nella corretta e puntuale formulazione della dichiarazione) In caso di eventuale difformità tra la dichiarazione di subappalto inserita all'interno del DGUE e quella formulata utilizzando il modello, prevale quest'ultima.
- 6) eventuale procura;

- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3.;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5.;
- 9) ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativa alla gara CIG: BA78CE1472. Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sito internet dell'Autorità al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE il versamento sarà unico.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato 1** al presente disciplinare e secondo il relativo **modello allegato A alla domanda - DICHIARAZIONI**, entrambi sottoscritti come di seguito precisato e contenenti tutte le dichiarazioni indicate nei citati modelli.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda (**allegato 1**) e le relative dichiarazioni (**allegato A alla domanda**) sono sottoscritte ai sensi del d. lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, la domanda di cui all'**allegato 1** dovrà essere resa e sottoscritta dalla mandataria/capofila mentre la dichiarazione di cui all'**allegato A** alla domanda dovrà essere resa e sottoscritta anche dagli altri soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo dovranno sottoscrivere la domanda di cui all'**allegato 1**, nonché rendere e sottoscrivere la dichiarazione di cui all'**allegato A** alla domanda medesima;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune mentre la dichiarazione di cui all'**allegato A** alla domanda dovrà essere resa e sottoscritta da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune mentre la dichiarazione di cui all'**allegato A** alla domanda dovrà essere resa e sottoscritta da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. In ogni caso la dichiarazione di cui all'**allegato A** alla domanda dovrà essere resa e sottoscritta da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2.DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3.DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) dichiarazione relativa al titolare effettivo (da redigersi preferibilmente secondo il modello **allegato 2** al presente disciplinare di gara).

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello **allegato 3** e sottoscritta come previsto al punto 15.1., con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti da mandataria e mandanti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello **allegato 3** e sottoscritta come previsto al punto 15.1., con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello **allegato 3** e sottoscritta come previsto al punto 15.1., con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti da mandataria e mandanti, consorziate o componenti il GEIE.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello **allegato 3** e sottoscritta come previsto al punto 15.1., con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello **allegato 3** e sottoscritta come previsto al punto 15.1., con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello **allegato 3** e sottoscritta come previsto al punto 15.1., con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. dichiarazione da redigersi preferibilmente secondo il modello **allegato 3** e sottoscritta come previsto al punto 15.1., con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) ***[Eventuale, in caso di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:***

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) ***[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:***

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa,)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) ***[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:***

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da ...;

d) ***[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:***

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

e) ***[solo per i consorzi stabili]*** di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) (di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

(o, in alternativa,)

g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa,)

- h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico non deve inserire nella PAD alcuna documentazione in quanto la presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella PAD secondo le modalità contenute nel Manuale utente "Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD SINTEL".

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1., deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) campo "Offerta economica", il valore complessivo offerto - espresso in %, di ribasso sull'elenco prezzi unitari, IVA esclusa, con massimo cinque cifre decimali;
- 2) campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" deve essere indicato l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 3) nel campo "di cui costo del personale" indicare il costo del personale ai sensi dell'art. 108, c. 9, D.Lgs. 36/23, al netto di spese generali e utile. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;
- 4) il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze predeterminato dalla Stazione Appaltante (€ 2.509,76).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

ALLEGATO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico dovrà allegare la "Tabella costo manodopera" di cui all'**allegato 5** al presente disciplinare.

La compilazione e produzione della citata Tabella, pur non essendo prescritta a pena di esclusione, è finalizzata a consentire al RUP ogni valutazione in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La citata Tabella dovrà essere sottoscritta secondo le modalità previste al precedente punto 15.1..

In caso di eventuale contrasto tra l'importo totale del costo della manodopera riportato nella tabella di cui all'**allegato 5** e l'importo totale riportato nell'offerta economica, prevale quest'ultimo.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari; il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di scadenza del termine di ricezione delle offerte. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Inversione procedimentale: La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Rup o il dirigente del Settore Contratti Appalti e Provveditorato o suo delegato (in quanto apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante) procederà all'apertura dell'offerta economica ed alla formulazione della graduatoria.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si applicherà l'art. 54 D.Lgs. 36/2023, in materia di offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 54, c. 2 del Codice, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del metodo A descritto nell'Allegato II.2 al codice predetto.

Si precisa inoltre che le medie saranno calcolate fino alla quinta cifra decimale, arrotondate all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nell'ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si applica l'ultima parte dell'art. 54, c. 1, D.lgs. 36/23, per cui il Responsabile del progetto potrà procedere alla valutazione di congruità qualora ritenga sussistano elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse, secondo la procedura di cui all'art. 110 D.lgs. 36/23

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Rup o il dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato o suo delegato (in quanto apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante) procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14., se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente primo in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9. ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9. e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- la congruità del costo della manodopera, relativamente al rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili indicati nelle apposite tabelle ministeriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale

dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

N.B. La lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE è allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 ed è consultabile sul sito dell'Anac al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-16-aprile-2025-fvoe>. La lista viene aggiornata a mano a mano che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori.

N.B. L'avvenuta stipula del contratto non esime la stazione appaltante dal concludere entro un congruo termine la verifica dei requisiti autocertificati che non è stato possibile verificare entro i termini sopra indicati.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 120 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (importo complessivo presunto € 1.444,31, tenendo conto che i diritti di segreteria sono soggetti a variazione in base all'importo effettivo del contratto conseguente, all'offerta proposta dall'aggiudicatario).

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://www.padovanet.it/informazione/sottosezione-rischi-corruttivi-e-trasparenza-del-piao-20242026>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita e comunicata agli interessati mediante la funzionalità "Comunicazioni della Procedura" della PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la funzionalità “Comunicazioni della Procedura” della PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati sempre mediante la funzionalità “Comunicazioni della Procedura” della PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito secondo le modalità che saranno comunicate tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” dalla PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Venezia.

Ai sensi dell'art. 213, c. 2, D.Lgs. 32/2023, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalità del trattamento.

Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o connessi a pubblici poteri nell'individuazione dell'affidatario di contratti per servizi/forniture/lavori del Titolare, la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati (aggiudicatari), per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che

disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti (artt. 6, c. 1 lett. e) e 10 del Regolamento UE 679/2016).

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;
- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali. I dati, opportunamente anonimizzati, potranno essere utilizzati per fini statistici.

Destinatari dei dati trattati

I dati saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il termine di conservazione è individuato in conformità con quanto stabilito nel "Piano di conservazione" del Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali del Comune di Padova.

Per quanto sopra si invitano i concorrenti ad omettere l'indicazione di dati personali (anche mediante l'allegazione di documenti d'identità) che non siano espressamente richiesti dal presente disciplinare di gara o dalla vigente normativa, stante che la documentazione presentata potrebbe formare oggetto di accesso agli atti (art. 35 bis d.lgs. 36/23) e in ogni caso, dovrà essere resa disponibile ai sensi dell'art. 36 d. lgs. 33/13.

29. ALTRE INFORMAZIONI

- a) i modelli allegati fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara;
- b) è riconosciuto un premio di accelerazione a norma dell'art. 126, c. 3, d.lgs. 36/2023, in conformità a quanto stabilito nello Schema di Contratto;
- c) si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 D.lgs. 81/08, per poter operare nel cantiere l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso della patente a crediti, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti, salvo che per le imprese in possesso di attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
- d) il termine perentorio di cui all'art. 12, c.1, D.M. (MIT) n. 49 del 7 marzo 2018 è fissato in non oltre giorni 60;
- e) al fine di adeguare il contratto in oggetto al nuovo Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, perfezionato in data 9 ottobre 2025, tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2025/0725 del 02/12/2025), si integra lo schema di contratto con le seguenti clausole:
 - 1) "L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."
 - 2) L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
 - 3) 1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura
 - 4) ***(in caso di contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia (eventuale))*** il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui

dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.

- 5) Nelle more dell'attivazione del software regionale di cui all'art. 7 del Protocollo di Legalità, l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, dovrà essere assolto con le modalità già previste dal previgente Protocollo sottoscritto il 17/09/2019, secondo quanto previsto dalla clausola "Referente di cantiere" contenuta nello schema di contratto approvato con il progetto esecutivo;
- 6) 1. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:
- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
 - in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
 - in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile."
- 7) 1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1."
- 8) 1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.
2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.
- 9) 1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

N.B. L'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

- 10) 1. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.
- 11) 1. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.
- 12) 1. L'affidatario (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.
3. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a COMUNE DI PADOVA - IT00644060287 - Codice Fiscale 00644060287 – Codice univoco di riferimento (BOJNBR). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: (...) (ove previsto) e CIG: (...); l'omessa indicazione dei predetti codici/(del predetto codice) comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.
4. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 13) La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

ing. Matteo Banfi

f.to digitalmente

Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: Procedura aperta per lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - opere edili - LLPP EDP 2025/034

Con la presente domanda

SI CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto nella seguente forma *(opzionare apponendo un segno sull'ipotesi che interessa)*:

- ☐ impresa singola
- ☐ raggruppamento temporaneo d'impresa
- ☐ consorzio ordinario
- ☐ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
- ☐ GEIE

Si forniscono i seguenti dati identificativi:

Ragione sociale
con sede legale in
codice fiscale telefono n.
dati sottoscrittore della presente domanda:
nome e cognome
data di nascita luogo di nascita

In caso di partecipazione **in forma associata** (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE) il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata):

1) Ruolo:
Ragione sociale
con sede legale in
codice fiscale telefono n.
dati sottoscrittore della presente domanda:
nome e cognome
data di nascita luogo di nascita

2) Ruolo:
Ragione sociale
con sede legale in
codice fiscale telefono n.
dati sottoscrittore della presente domanda:
nome e cognome
data di nascita luogo di nascita

etc.

Nel caso di **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, il consorzio dovrà indicare i dati identificativi delle imprese consorziate per le quali concorre alla gara:

Ragione sociale
con sede legale in
codice fiscale telefono n.

La mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, verrà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente il contratto con la propria organizzazione d'impresa.

(in caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo acquisto contrassegno del valore di € 16,00)

SI DICHIARA ai sensi del DPR445/00

- che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti e che la marca da bollo dal valore di € 16,00 (di cui si allega copia del contrassegno in formato .pdf), riporta il seguente numero identificativo

Si dichiara inoltre:

- di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per la presente domanda di partecipazione;
- di impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente affrisce per eventuali controlli da parte della stazione appaltante;
- di assumersi ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo di contrassegni.

In caso di assolvimento dell'imposta di bollo mediante utilizzo del servizio @.ebollo oppure (per i soli operatori esteri) bonifico bancario, non è necessario rendere la dichiarazione di cui sopra, ma sarà sufficiente allegare copia della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema o della ricevuta del bonifico bancario.

Data

FIRMA/E

Alla domanda deve essere allegata la prova dell'effettuato versamento dell'imposta di bollo.

La domanda è sottoscritta **digitalmente** come previsto al punto 15.1 del disciplinare.

Il concorrente allega procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Per quanto riguarda l'informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni indicate nel disciplinare di gara.

Allegato A alla domanda - DICHIARAZIONI

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'operatore economico _____
con sede legale in _____

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R., per il caso di dichiarazioni mendaci:

- a) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, sono:

o, in alternativa,

che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto possono essere ricavati è:

- b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e l'eventuale esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, c. 6, D.Lgs. 36/23;
- d) ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione specificati dal disciplinare di gara;
- e) di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto sui Criteri Ambientali Minimi DM 23/06/2022;
- f) di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

g) di impegnarsi ad applicare:

☐ il CCNL indicato dalla stazione appaltante

o, in alternativa

☐ altro CCNL equivalente, con l'indicazione del seguente codice alfanumerico unico _____ (di cui all'art. 16 quater D.L. 76/20);

h) numero dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda n. _____

i) - di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'art. 94, comma 5, lettera b), del D.lgs. 36/2023;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assicurare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile e una quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

- (solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta) che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta ha regolarmente ottemperato all'obbligo di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto per il quale sia previsto detto obbligo, la relazione di genere di cui all' art. 1 dell'allegato II.3 D.lgs. 36/23;

j) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2013/777 del 27/12/2013 e modificato con successive deliberazioni n. 2014/0812 del 30/12/2014 e n. 2019/0375 del 18/06/2019, reperibile al seguente link

<https://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Codice%20Comp%20Dipendenti.pdf>

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

k) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del disciplinare di gara, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, perfezionato in data 9 ottobre 2025 e recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2025/0725 del 02/12/2025, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile accessibile al seguente link

<https://www.regione.veneto.it/documents/10136/13816557/>

[Protocollo_legalita_DGR_721_2025_Firmato_signed.pdf/bea11e6b-ff14-4a59-8c2c-29a757e6e954](https://www.regione.veneto.it/documents/10136/13816557/Protocollo_legalita_DGR_721_2025_Firmato_signed.pdf/bea11e6b-ff14-4a59-8c2c-29a757e6e954)

e, a tal fine, il sottoscritto operatore economico dichiara

a) di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

– INPS: sede di _____, Via _____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

– INAIL: sede di _____, Via _____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

– CASSA EDILE: sede di _____, Via _____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

– Altra cassa (specificare) _____ n. matricola _____

In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi

La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici;

b) di conoscere ed accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

l) *in esecuzione del comunicato del presidente ANAC in data 17 gennaio 2023, con riferimento all'iscrizione alla white list di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12:*

(opzionare chiaramente apponendo un segno sull'ipotesi che interessa):

☐ di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016 nonché delibera ANAC n. 1071 del 14.11.2018), per le prestazioni in appalto rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12

o, in alternativa

☐ di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede e di non aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016 nonché delibera ANAC n. 1071 del 14.11.2018), per le prestazioni in appalto rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12

N.B. in caso di mancata iscrizione o di mancata presentazione della domanda, l'esecuzione delle prestazioni in argomento dovrà essere necessariamente subappaltata o subaffidata ad operatore economico in regola con il disposto di cui al citato art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed è, quindi, necessario prevederlo nella dichiarazione di subappalto da prodursi in sede di partecipazione alla presente procedura).

m) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del disciplinare di gara;

n) ***Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 1:*** di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi di ammissione al concordato _____ e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta (allega) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al

piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

o) Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati tramite il FVOE di cui all'art. 24 del Codice, ai sensi dell'art. 35, c. 5 bis, d.lgs. 36/2023;
- che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: _____

Data

FIRMA/E

Il presente modello è redatto e sottoscritto **digitalmente** come previsto al punto 15.1 del disciplinare.

Il concorrente allega procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Per quanto riguarda l'informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni indicate nel disciplinare di gara.

NOTA BENE:

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C..

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Allegato 2 - Identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

Oggetto: Procedura aperta per lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - opere edili - LLPP EDP 2025/034

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____
in qualità di Legale Rappresentante dell'IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO
Ragione sociale _____
Sede legale Via _____ CAP _____
Comune _____ Provincia _____
Codice fiscale _____

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

DICHIARA

Che il/i titolare/i effettivo/i dell'IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO è/sono:

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ (_____) il _____
Cod. fisc _____

Data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1)
(ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;*
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;*
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.*

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica .

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.

Per quanto riguarda l'informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni indicate nel disciplinare di gara.

Allegato 3 - Dichiarazione composizione raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di rete o GEIE e impegno alla costituzione del Raggruppamento o del Consorzio.

Oggetto: Procedura aperta per lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - opere edili - LLPP EDP 2025/034

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____
ecc.

DICHIARANO

☐ che il Raggruppamento temporaneo / Consorzio ordinario / GEIE / aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ha la seguente composizione:

Impresa _____ che si impegna a realizzare la quota lavori _____ %;
Impresa _____ che si impegna a realizzare la quota lavori _____ %;
Impresa _____ che si impegna a realizzare la quota lavori _____ %;
ecc.

☐ che l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sarà svolta dal/dai seguenti componenti, in possesso dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali per la categoria 2-bis e "white list" _____
(questa attestazione deve essere resa
salvo che le prestazioni citate siano integralmente subappaltate a soggetto in possesso dei requisiti)

☐ Imprese cooptate ai sensi dell'art. 30, c. 4 All. II.12, D.Lgs. 36/2023

DICHIARANO, inoltre

(in caso di Raggruppamento temporaneo, non ancora costituito):

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa _____
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

(in caso di consorzio ordinario, non ancora costituito):

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ordinario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle consorziate.

Data

FIRMA

N.B. Le dichiarazioni di cui al presente modello sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1 del Disciplinare di gara.

Per quanto riguarda l'informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni indicate nel disciplinare di gara.

Allegato 4 - Dichiarazione di subappalto

Oggetto: Procedura aperta per lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - opere edili - LLPP EDP 2025/034

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____

(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti)

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ indirizzo _____

ecc.

DICHIARA / DICHIARANO

di voler subappaltare/subaffidare ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023, **nel rispetto del limite massimo di subappaltabilità stabilito dalla vigente normativa 50% dell'importo del contratto**, tenuto conto del divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente:

opzionare chiaramente apponendo un segno sull'ipotesi/sulle ipotesi che interessa/interessano

☐ i seguenti lavori:

☐ le prestazioni in appalto rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12, ad operatore economico iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede nonché (con specifico riferimento

all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti) iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali per la categoria 2bis.

Data

FIRMA

N.B. Le dichiarazioni di cui al presente modello sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1 del Disciplinare di gara.

Per quanto riguarda l'informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni indicate nel disciplinare di gara.

Nell'ambito del 50% subappaltabile rientrano anche le prestazioni in appalto di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12 e quelle per le quali è necessaria l'iscrizione all'Albo gestori ambientali per la categoria 2bis. Nel caso in cui l'appaltatore non fosse iscritto all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12 (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure non avesse presentato domanda di iscrizione al predetto elenco ed inoltre (con riferimento all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti) non fosse altresì iscritto all'Albo Nazionale gestori ambientali per la categoria 2bis, le prestazioni in appalto in argomento dovranno essere subappaltate ad operatore economico in possesso dei requisiti di legge.

Allegato 5 - TABELLA COSTO DELLA MANODOPERA

CCNL applicato/i	
Spese generali dichiarate per l'esecuzione dell'appalto (percentuale)	
Utile d'impresa dichiarate per l'esecuzione dell'appalto (percentuale)	

Numero Addetti (1)	Qualifica Professionale	Livello	COSTO MEDIO ORARIO DELLA MANODOPERA per singola qualifica professionale al netto di spese generali e utile (2)	N. DI ORE STIMATE per ogni singolo addetto (3)	N. DI ORE STIMATE per singola qualifica professionale (4)= (1)x(3)	COSTO TOTALE PER QUALIFICA (5)= (2)x(4)

TOTALE MONTE ORE STIMATO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
(somma colonna 4)

COSTO COMPLESSIVO DELLA MANODOPERA PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
al netto di spese generali e utile
(somma colonna 5)

FIRMA

.....

N.B.

Il documento dovrà essere sottoscritto con le modalità di cui all'art. 15.1 del bando-disciplinare di gara.